



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università), con sede in Messina, Via Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it.

E

La **Lega Italiana Protezione Uccelli**, Lipu ODV, con sede in Parma, via Udine 3/a, codice fiscale 80032350482, in persona del Presidente p.t., Aldo Verner, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, PEC: lipusedenazionale@postecert.it

PREMESSO CHE

- **l'Università** ha tra le proprie strutture didattiche speciali, **l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico** (di seguito indicato come "**OVUD**"), con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata, che promuove, organizza e gestisce attività generiche e specialistiche, finalizzate alla didattica ed alla cura, operando in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti dell'Ateneo e del territorio di competenza, e che ha come obiettivo principale la tutela e la protezione del benessere degli animali favorendo, all'uopo, la ricerca e lo studio;
- la **Lega Italiana Protezione Uccelli**, di seguito denominata **Lipu**, è un'associazione senza fini di lucro che si basa sul volontariato fin dal 1965, anno della sua costituzione. Le principali attività della Lipu sono l'impegno per il riconoscimento, a livello istituzionale e normativo, dei diritti degli animali e la protezione dell'avifauna e del suo habitat mediante l'ampia rete di Oasi naturali e Centri Recupero Animali Selvatici (di seguito indicati come "**CRAS**"). La Lipu, infatti, attraverso le Oasi naturali provvede alla salvaguardia della natura e con i propri Centri Recupero Fauna Selvatica cura gli animali selvatici feriti per poi introdurli nuovamente nell'ambiente naturale.

RITENUTO CHE

- le finalità perseguite dalla Lipu sono condivise dall'OVUD e si riconducono al miglioramento ed al controllo sanitario del settore zootecnico e della fauna selvatica, anche attraverso la ricerca e la didattica;
- rientrano tra gli obiettivi comuni delle Parti la salvaguardia e il monitoraggio della fauna selvatica, al fine di garantire un miglioramento dell'habitat degli animali nonché assicurare il benessere degli animali allevati e della fauna selvatica;
- le Parti reputano utile la loro collaborazione, attraverso sinergie tra strutture e servizi, al fine di migliorare e valorizzare le attività nel rispetto delle competenze di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione persegue i seguenti obiettivi: la promozione, l'attuazione di attività di cura, la riabilitazione, nonché il recupero e la conservazione della fauna selvatica; l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione degli studenti verso il benessere animale, attraverso le attività istituzionali dell'OVUD, quali la didattica e la ricerca.
2. Tali attività potranno essere integrate da tirocini formativi, progetti di ricerca, stages, campus estivi, coordinati ai programmi ed ai piani di gestione e attuati mediante successivi accordi tra le Parti.

ART. 3

Dichiarazioni delle Parti

1. Ai fini di cui all'art. 2 sono previste le seguenti forme di collaborazione tra le Parti:
 - l'OVUD gestirà, per quanto possibile, la cura, l'ospitalità, l'assistenza della fauna selvatica assegnata dai CRAS in Sicilia, gestiti dalla Lipu, ai quali verrà riconsegnata affinché avviano la riabilitazione per favorire il reinserimento nell'habitat naturale, garantendone la tutela e la protezione;
 - l'OVUD, se lo riterrà utile alla didattica e alla ricerca, potrà procedere all'esecuzione degli esami autoptici per risalire alla *causa mortis*;
 - l'OVUD garantirà la formazione e l'informazione degli studenti all'educazione ambientale attraverso la didattica e la ricerca, anche con corsi e seminari, all'uopo, organizzati e, più in generale, la tutela e la protezione del benessere animale;

- la Lipu, attraverso i propri CRAS siciliani, garantirà un adeguato e puntuale recupero della fauna selvatica in difficoltà; porterà avanti azioni di educazione ambientale destinate agli studenti ed ai visitatori dei propri centri, e organizzerà eventi di sensibilizzazione sul tema della tutela delle specie protette, anche attraverso attività pratico-formative nei centri di sua competenza; collaborerà, altresì, con l'OVUD nelle attività di didattica e di ricerca, garantendo la protezione ed il benessere animale.
2. I dettagli operativi relativi alle attività sopra indicate, verranno definiti nello specifico dei singoli casi, attraverso accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente.
 3. Senza pregiudizio per tutto quanto altro stabilito nella Convenzione, le Parti espressamente riconoscono che le prestazioni sanitarie, eventualmente svolte dall'OVUD, saranno effettuate nei limiti degli interventi assistenziali di *routine*. Le prestazioni straordinarie, invece, saranno oggetto di una preventiva valutazione e regolamentazione definita caso per caso, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di stipula¹, con possibilità di rinnovo alla scadenza mediante sottoscrizione di nuovo atto tra le Parti.

ART. 5

Trattamento dati raccolti

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività svolte sono di proprietà comune delle Parti e potranno essere utilizzati nell'ambito di specifici progetti di ricerca proposti da ciascuna di esse.

ART. 6

Pubblicità attività svolte

1. La collaborazione in essere, inserita nei programmi di ciascuna delle Parti, sarà divulgata attraverso i diversi canali di informazione di cui le Parti si avvalgono.

ART. 7

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Recesso e Risoluzione

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta giorni.
2. Lo scioglimento della presente Convenzione non produrrà effetti sulle attività in corso al momento del recesso, che resteranno pertanto regolate dal presente accordo fino alla loro conclusione.

ART. 8

Forza Maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per le perdite o i danni subiti da quest'ultima a causa di impedimenti di forza maggiore. Si considera forza maggiore ogni evento, atto, stato o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e dalla stessa non evitabile né prevedibile, che sia tale da rendere impossibile ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutto o in parte e che la stessa Parte non abbia potuto impedire usando la diligenza richiesta per l'adeguato e competente svolgimento della propria prestazione. A titolo di esempio le Parti si danno atto che i seguenti eventi costituiscano causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, cadute di fulmini e incidenti, atti ed omissioni del Governo o di altra Autorità Competente, guerre, operazioni militari, rivolte, embargo, esplosioni, eventi naturali, atti di terrorismo, pandemie, insurrezioni, sciopero non aziendale e incendio grave.

ART. 9

Trattamento dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto dei dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività e servizi oggetto della presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale) verranno trattati esclusivamente per le finalità strumentali allo svolgimento di dette attività e servizi. Ciascuna Parte tratterà detti dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.

ART. 10

Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni della presente Convenzione saranno ritenute valide e vincolanti tra le Parti solo ove redatte per iscritto e sottoscritte dalle medesime.
2. Le Parti, per quanto occorre, si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione

non deriva in capo a ciascuna di esse alcun obbligo di esclusiva collaborazione né alcuna limitazione alla facoltà di stipulare accordi di contenuto simile con terzi soggetti e che detti eventuali accordi non potranno comportare modifiche al presente atto.

ART. 11

Controversie e Foro competente

1. Il presente atto è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto.
3. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

ART. 12

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge applicabili in materia e, in mancanza, agli usi e consuetudini.

ART. 13

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sarà ritenuta debitamente effettuata qualora trasmessa via PEC all'altra Parte agli indirizzi indicati in epigrafe.

ART. 14

Registrazione e bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. La Lipu è esente dall'imposta di registro in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 117/17 comma 3.
2. L'atto è esente dall'imposta di bollo, in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 117/17 comma 5.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la Lega Italiana Protezione Uccelli

Il Presidente

Aldo Marco Verner